



## **Regolamento Facoltà di Economia e Giurisprudenza**

### **Articolo 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità operative della Facoltà di Economia e Giurisprudenza istituita presso l'Università Telematica Pegaso.
2. Il Regolamento definisce organizzazione e funzioni della Facoltà ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto dell'Università Telematica Pegaso s.r.l. e in coerenza con il Regolamento Didattico di Ateneo e le successive integrazioni.

### **Articolo 2. Principi generali**

1. Alla Facoltà di Economia e Giurisprudenza è riconosciuta autonomia scientifica e didattica nell'ambito dello Statuto di Ateneo, dei regolamenti che disciplinano l'attività didattica di UniPegaso, degli indirizzi generali decisi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. È compito della Facoltà promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Alla Facoltà afferiscono uno o più Corsi di studio (CdS triennali, magistrali, a ciclo unico) secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo e sulla base delle deliberazioni effettuate in merito dal Senato Accademico.
4. Alla Facoltà è assegnata in particolare la funzione di organizzazione e coordinamento dell'attività didattica che si sviluppa nei CdS. Nell'ambito degli indirizzi generali di Ateneo, collabora con essi alle attività di assicurazione qualità, monitoraggio e autovalutazione.
5. La Facoltà contribuisce a definire gli indirizzi scientifici e culturali dei corsi di formazione post-laurea (Master di primo e di secondo livello, scuole, ALFO, ecc.) a essa afferenti.
6. L'afferenza dei Professori e ricercatori alla Facoltà viene stabilita dal Senato Accademico, il quale delibera sulla base della coerenza scientifico didattica e della copertura dei requisiti di docenza dei CdS.
7. Nell'ambito degli indirizzi generali del presente Articolo e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo che disciplinano l'attività dei docenti e la gestione e organizzazione degli insegnamenti, la Facoltà tutela l'autonomia didattica e scientifica dei Professori e ricercatori a essa afferenti.

### **Articolo 3. Organi della Facoltà**

1. Sono organi della Facoltà a norma dell'Articolo 13 dello Statuto di Ateneo:
  - a) il Preside;
  - b) il Consiglio di Facoltà.

### **Articolo 4. Il Preside**

1. A norma dell'Art. 13, comma 5 dello Statuto di Ateneo, il preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di ruolo e non di ruolo. Rimane in carica tre anni accademici ed è eventualmente rinnovabile.
2. Il Preside:
  - a) rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, disponendo il relativo ordine del giorno, vigila sull'osservanza delle norme di legge di statuto e di Regolamento in materia didattica, cura l'ordinato svolgimento delle attività della Facoltà;
  - c) sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nei Regolamenti dei Corsi di studio, e in accordo con la programmazione didattica definita dall'Università, nomina i componenti delle Commissioni di laurea e delle Commissioni di esame nelle sedi distaccate, ove occorra anche congiuntamente con le altre strutture didattiche;
  - d) sovrintende alle procedure di Assicurazione Qualità in capo alla Facoltà operando in stretto coordinamento con il GAV e collaborando con gli altri organismi del sistema AQ di Ateneo.
3. È compito del Preside presentare al Consiglio di Facoltà il *Piano operativo triennale della Facoltà* contenente gli obiettivi e gli indirizzi di lavoro definiti in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione strategica dell'Ateneo.
4. A norma dell'Art. 13 dello Statuto di Ateneo, il Preside esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di Regolamento (comma 4, lettera e) ed è membro di diritto del Senato Accademico (comma 4, lettera d).
5. In caso di temporaneo inadempimento, certificato dal Rettore o dal Senato Accademico, il Preside può essere sostituito nello svolgimento delle sue funzioni da un facente funzioni nominato dal Rettore. L'impedimento si definisce temporaneo quando non superiore ai 60 giorni.

### **Articolo 5. Il Consiglio di Facoltà**

1. A norma dell'Articolo 14 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e non ruolo e dai ricercatori universitari.
2. A norma del presente Regolamento, partecipano alle riunioni del Consiglio di Facoltà due rappresentanti degli studenti, eletti secondo il principio della qualità di genere e sulla base della vigente normativa di Ateneo. I rappresentanti degli studenti non contribuiscono al computo del numero legale e non dispongono del diritto di voto.
3. A norma del presente Regolamento, partecipa alle riunioni del Consiglio di Facoltà un rappresentante degli uffici tecnico-amministrativi indicato dal Direttore generale; il rappresentante degli uffici

tecnico-amministrativi non contribuisce al computo del numero legale e non dispone del diritto di voto.

4. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
  - a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà ai fini della definizione dei Piani di sviluppo di Ateneo;
  - b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
  - c) la formulazione delle proposte d'ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
  - d) la formulazione delle proposte nei criteri di ammissione ai Corsi di studio;
  - e) tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previste dallo Statuto di Ateneo.
5. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside almeno sei volte all'anno. La convocazione avviene a mezzo mail dagli uffici di Presidenza sulla posta istituzionale dei componenti del Consiglio entro cinque giorni dalla data stabilita. In casi eccezionali o per esigenze sopravvenute, previa motivazione scritta al Rettore di Ateneo, tale tempistica può essere ridotta a due giorni.
6. Il Preside cura la predisposizione dell'ordine del giorno, presiede i lavori, nomina il segretario verbalizzante tra il personale della segreteria di Presidenza o tra il personale docente presente alla seduta del Consiglio seguendo un principio di eventuale turnazione. Il verbale della riunione del Consiglio può essere approvato seduta stante o nella prima seduta successiva; in casi di motivata necessità o di comprovata urgenza può essere approvato in modalità telematica. Il verbale viene firmato dal Preside e dal segretario verbalizzante e conservato dagli uffici di Presidenza.
7. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Sulla base delle esigenze di organizzazione e deliberazione della Facoltà il Preside può decidere di invitare soggetti esterni.
8. Nell'ambito delle sue funzioni, il Consiglio di Facoltà può essere convocato su indicazione del Preside per discutere ed eventualmente deliberare in forma collegiale o con la sola partecipazione dei Professori ordinari, associati e dei ricercatori. In nessun caso i docenti a contratto contribuiscono al conseguimento del numero legale o possono esercitare il diritto di voto.
9. Il Consiglio di Facoltà è comunque convocato dal Preside con la sola presenza dei Professori ordinari, associati e dei ricercatori, per:
  - a) approvazione *Piano operativo triennale della Facoltà*, proposto del Preside;
  - b) definire l'assegnazione degli incarichi di insegnamento al personale di ruolo;
  - c) proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di insegnamento a personale non di ruolo;
  - d) esaminare la documentazione relativa al sistema di Assicurazione Qualità della Facoltà predisposta dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti (cfr. sotto Articolo 6) o istruita dal GAV (cfr. sotto, Articolo 7);
  - e) tutte le altre tematiche inerenti alle esigenze di programmazione e organizzazione della Facoltà.
10. Alla riunione di cui al comma 9 del presente Articolo possono partecipare, senza diritto di voto e senza contribuire al raggiungimento del numero legale, i professori non strutturati e i docenti a contratto, solo se invitati al momento della convocazione. Il numero legale per la validità delle riunioni di cui al comma 9 del presente Articolo è garantito dalla presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, ai quali vanno sottratti gli assenti giustificati. L'approvazione delle

deliberazioni avviene con la maggioranza semplice degli aventi diritto presenti al momento del voto, come verificato dal Preside e dal segretario verbalizzante in forma pubblica prima della votazione. In caso di parità prevale il voto del Preside.

11. Le riunioni della Facoltà possono svolgersi in presenza, a distanza o modalità mista. I componenti del Consiglio eventualmente collegati a distanza contribuiscono al computo del numero legale ed esercitano il proprio diritto di voto se ne hanno diritto. In casi eccezionali e di comprovata necessità certificata dal Rettore, il Preside può convocare votazioni telematiche in modalità asincrona.

#### **Articolo 6. Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)**

1. In ottemperanza alla normativa vigente (L. 240/2010, Articolo 2, comma 2, lettera g); D.lgs. 19/2012, Articolo 13), alle deliberazioni del Senato Accademico di Ateneo del 27/5/2013 e successive integrazioni, e alle innovazioni introdotte da ANVUR con il varo del sistema denominato AVA 3 (Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, Approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR l'8/9/2022 e Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli Atenei, Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 211 del 12 ottobre 2022) è costituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Economia e Giurisprudenza.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un egual numero di docenti e di studenti scelti, di norma, per ogni Corso di Studio afferente alla Facoltà.
3. I rappresentanti del corpo docente sono proposti dal Preside al Consiglio di Facoltà riunito nelle forme di cui al comma 9 dell'Articolo 5 del presente Regolamento e rimangono in carica due anni. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo la normativa vigente di Ateneo. La nomina della componente dei Professori viene sottoposta al Senato Accademico e ratificata con Decreto del Rettore, il quale indica altresì il coordinatore della Commissione individuandolo tra il corpo docente.
4. La Commissione opera durante tutto l'Anno solare e, sulla base delle normative di Legge, delle indicazioni del sistema AVA 3 di ANVUR e delle apposite Linee guida del PQA, redige entro il 31 dicembre dell'anno una Relazione annuale che deve essere discussa dal Consiglio, di norma, nella sua composizione di cui al comma 9 dell'Articolo 5 del presente Regolamento, nella prima riunione utile successiva alla consegna della Relazione al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione.
5. Per l'indicazione delle funzioni della CPDS e le sue modalità organizzative si rimanda allo specifico Regolamento di funzionamento approvato dal Senato Accademico.

#### **Articolo 7. Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) della Facoltà**

1. La Facoltà partecipa a tutte le procedure di Assicurazione Qualità previste dal sistema AVA 3 in termini di programmazione, monitoraggio, valutazione e autovalutazione.
2. Il Consiglio di Facoltà, nella sua composizione di cui al comma 9 dell'Articolo 5 del presente Regolamento, delibera, su proposta del Preside, la composizione del Gruppo di Autovalutazione della Facoltà (GAV), composto da 3 docenti (scelti tra ordinari, associati, ricercatori) e da un rappresentante degli studenti.
3. È compito del GAV partecipare a tutte le procedure di Assicurazione Qualità previste dalle Linee guida ANVUR-AVA 3, dai Regolamenti di Ateneo e dalle Linee guida del Presidio di Assicurazione Qualità per tutte le attività che interessano il ruolo e le funzioni della Facoltà nel sistema di AQ di Ateneo.

## **Articolo 8. Giunta di Facoltà e Referenti**

1. A norma del presente Regolamento, il Consiglio può deliberare, su proposta del Preside la costituzione di una Giunta di Facoltà con il compito di coadiuvare il Preside in tutte le attività a esso demandate dal presente Regolamento e dallo Statuto di Ateneo e in generale alle diverse attività in capo alla Facoltà. La deliberazione avviene nella composizione del Consiglio di cui al comma 9 dell'Articolo 5 del presente Regolamento.
2. La Giunta di Facoltà è composta, oltre che dal Preside, da almeno 3 professori di ruolo indicati dal Preside al Consiglio di Facoltà. I componenti rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Preside e possono essere eventualmente sostituiti nel corso del triennio per esigenze organizzative o funzionali allo svolgimento delle attività della Facoltà.
3. Il Preside può individuare, all'interno del corpo docente appartenente alla Facoltà, eventuali incaricati alla supervisione e al coordinamento tra la Facoltà, il Preside e gli uffici amministrativi di Ateneo per le materie di stretta attinenza alla gestione della didattica e dei servizi agli studenti, nonché per il supporto al personale docente. La nomina dei Referenti deve essere comunicata al Consiglio di Facoltà nella prima riunione utile.

## **Articolo 9. Organizzazione della didattica, terza missione e dei servizi agli studenti**

1. La Facoltà organizza l'attività didattica, di servizio agli studenti e, ove necessario, collabora alle attività di terza Missione, sempre secondo i regolamenti di Ateneo e gli indirizzi forniti dal Senato Accademico.
2. L'organizzazione dell'attività didattica viene definita, congiuntamente con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei fabbisogni formativi individuati dalla Facoltà e dai CdS a essa afferenti, del Regolamento sul carico didattico dei docenti e degli altri regolamenti di Ateneo, nonché in coerenza con i documenti di programmazione strategica di UniPegaso.
3. La Facoltà:
  - a) in collaborazione con i Corsi di Studio e gli uffici di coordinamento didattico di Ateneo e sulla base degli indirizzi forniti dal Senato Accademico, supporta il monitoraggio e il costante aggiornamento dei materiali didattici, delle videolezioni, delle attività di Didattica interattiva;
  - b) sostiene l'adozione dei più avanzati modelli di interazione didattica, anche in via sperimentale; partecipa alle attività di formazione (tecnologica, docimologica e scientifica) del personale docente e non docente definite dalle strutture centrali di Ateneo;
  - c) cura, in collaborazione con la Segreteria didattica la programmazione delle sedute di esame e di laurea, secondo gli indirizzi forniti dal Senato Accademico;
  - d) supporta le strutture di Ateneo nell'attività di accompagnamento in ingresso e in itinere degli studenti;
  - e) collabora con gli uffici di Ateneo preposti alle procedure di riconoscimento dei CFU per i curriculum degli studenti provenienti da altri percorsi di studio, anche attraverso la partecipazione di propri docenti alle apposite Commissioni di Ateneo;
  - f) supporta, congiuntamente ai CdS, gli uffici di Ateneo preposti al riconoscimento dei Bisogni educativi speciali degli studenti al fine di assicurare le opportune attività di tutoraggio e accompagnamento;

- g) può partecipare, nell'ambito delle strategie di Ateneo, alla formazione di laboratori didattico-scientifico sperimentali e all'individuazione di possibili percorsi di eccellenza e alta formazione per i migliori studenti iscritti nei percorsi triennali e magistrali;
  - h) supporta l'internazionalizzazione della didattica collaborando con gli uffici di Ateneo preposti ad attuare le politiche volte a incentivare la mobilità internazionale dei docenti e degli studenti, in ingresso e in uscita;
  - i) può promuovere, in accordo con le indicazioni del Senato Accademico, la realizzazione di Corsi di laurea a titolo congiunto con Atenei stranieri;
  - j) collabora alle attività di job placement e accompagnamento in uscita definite dalle strategie generali di Ateneo.
4. Attraverso l'accesso alle risorse di Ateneo, previa richiesta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, la Facoltà può organizzare seminari, conferenze e convegni scientifici di carattere nazionale e internazionale, può promuovere la pubblicazione di studi e ricerche, collaborando, ove necessario, con i Dipartimenti di Ateneo, può sostenere tutte le altre iniziative di Terza Missione e Public engagement di interesse della Facoltà e dell'Ateneo.

#### **Articolo 10. Norme di garanzia e transitorie**

1. Qualora le deliberazioni del Consiglio di Facoltà siano ritenute lesive del principio di libertà e autonomia di insegnamento e ricerca riconosciuto dalla normativa nazionale ed europea relativa allo stato giuridico dei Professori e Ricercatori Universitari, è ammesso il ricorso al Rettore entro trenta giorni dall'approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Facoltà oggetto di contestazione.
2. È possibile proporre modifiche al presente Regolamento con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Facoltà nella sua composizione di cui al comma 9 dell'Articolo 5 del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università Telematica Pegaso, agli altri regolamenti vigenti, alla normativa nazionale sull'organizzazione delle Università italiane.